CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40158/2026
Roma, lì, 13/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI LIBERATI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1557/2026
VITTORIO PAZIENZA		UP - 03/11/2026
ALBERTO GALANTI	- Relatore -	R.G.N. 27271/2026
MARIA SABINA CALABRETTA		
PIA VERDEROSA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da:
[redacted],

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19/02/2026,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Michele Ciambellini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/02/2026, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del 21/02/2024 emessa dal Tribunale di Trapani, che aveva condannato [redacted] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'articolo 18 d.l. 341/2000, riconosciuta la continuazione di tale reato con quello di evasione già giudicato con sentenza del Tribunale di Trapani del 02/11/2021, rideterminava la pena complessivamente inflitta in anni due di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, in cui evidenzia come la sentenza impugnata sia viziata nei capi relativi all'affermazione di responsabilità, al

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797

mantenimento della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'articolo 18 del d.l. n. 341 del 2000, nonché vizio di motivazione.

L'articolo 18 in parola incrimina la condotta di chi, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, al fine di sottrarsi ai controlli, altera il funzionamento dei dispositivi elettronici di controllo o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento. La norma richiede quindi un duplice elemento: a) una condotta materiale di alterazione che comprometta effettivamente il regolare funzionamento dello strumento; b) il coefficiente psicologico finalistico, ossia la volontà diretta a eludere i controlli predisposti dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di specie, la difesa aveva tempestivamente evidenziato come per un verso il dispositivo elettronico avesse continuato a funzionare, tanto che proprio l'invio dell'*alert* di malfunzionamento aveva determinato l'intervento dei carabinieri presso l'abitazione del

Per altro verso, manca la prova della tensione finalistica della condotta, richiesta dalla norma incriminatrice.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in riferimento al mantenimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

I giudici di appello sono venuti meno all'obbligo di valutare la natura dei reati, il tipo di devianza di cui essi sono il segno, la qualità ed il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti e il livello di omogeneità esistente tra loro, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo, al di là del mero automatismo contabile.

La Corte territoriale ha invece dedicato al tema uno scarno paragrafo nel quale si limita a giustapporre il contenuto del casellario giudiziale alla conclusione di pericolosità sociale elevata.

Ulteriore profilo di illegittimità è costituito dal fatto che mantenere ferma la recidiva e, al contempo, riconoscere il vincolo della continuazione, significa in sostanza punire due volte lo stesso segmento criminoso: una prima volta attraverso l'aggravamento di pena prodotto dalla recidiva, una seconda attraverso l'aumento per continuazione.

3. In data 2 novembre 2026 l'Avv. per l'imputato, depositava - tardivamente - memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, è inammissibile.

La doglianza relativa al difetto di tipicità costituisce pedissequa reiterazione di censura dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici del merito.

È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217)

La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Scendendo in concreto, la sentenza, a fronte di analoga censura proposta con l'atto di appello, evidenzia come la norma incriminatrice punisca la condotta di chi, in qualsiasi modo, altera il funzionamento del dispositivo elettronico di controllo, senza che sia necessario l'effettivo malfunzionamento dello stesso.

Tale è certamente il caso in esame, in cui - come insindacabilmente valutato in punto di fatto dai giudici del merito - il dispositivo era stato coperto con carta stagnola, il cellulare associato al dispositivo era assente dall'abitazione e la «basetta» del dispositivo era stata staccata dalla presa di corrente e riposta dentro un arredo.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che, proprio la

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797

segnalazione di *alert* ricevuta dai Carabinieri, costituisse la prova fattuale della condotta criminosa posta in essere dall'imputato.

3. La doglianza relativa all'elemento psicologico del reato è inammissibile in quanto, dall'incontestato riepilogo dei motivi di appello, risulta che tale profilo non aveva costituito oggetto di impugnazione (sull'obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, *ex multis*, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

In ogni caso, va evidenziato quanto segue.

Dal tenore complessivo della norma incriminatrice risulta chiaro che il coefficiente psicologico finalistico (il «fine di sottrarsi ai controlli») non è riferibile a entrambe le condotte ipotizzate dal legislatore.

In proposito, il Collegio osserva che, se in riferimento alla condotta di «alterazione del dispositivo», la finalità di «eludere i controlli predisposti dall'autorità giudiziaria» svolge la precisa funzione di garanzia di costruire la fattispecie in termini di pericolo concreto, nella seconda ipotesi (il «sottrarsi fraudolentemente all'applicazione o al funzionamento» del dispositivo) il pericolo concreto è già insito nella condotta, in quanto la condotta di «sottrazione» ingloba in sé il fine di «elusione».

Nel caso in esame, risulta evidente che la condotta dell'imputato andava ricondotta a tale ultima ipotesi, con conseguente assenza dell'obbligo di dimostrare la tensione finalistica della condotta.

Va quindi affermato il principio secondo cui, *in tema di delitto di cui all'articolo 18 d.l. 341/2000, se in riferimento alla condotta di «alterazione del dispositivo», la finalità di «eludere i controlli predisposti dall'autorità giudiziaria» svolge la precisa funzione di garanzia di costruire la fattispecie in termini di pericolo concreto, nella seconda ipotesi, la condotta di «sottrarsi fraudolentemente all'applicazione o al funzionamento» del dispositivo ingloba in sé il fine di «elusione», per cui il pericolo concreto è già insito nella condotta, senza necessità di dimostrare l'esistenza del coefficiente psicologico specifico.*

4. Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato.

4.1. In via generale, costituisce principio pacifico che «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797

Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l'«astratta pericolosità» del soggetto o un suo *status* personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 - 01).

Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice*» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).

Tra gli elementi da tenere in considerazione vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.).

Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere assolto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797

della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).

È comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale».

4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale assolve all'obbligo di motivazione, laddove afferma che «dal casellario giudiziale dell'imputato (che evidenzia plurime condanne che abbracciano un amplissimo arco temporale, dal 2004 al 2024, anche plurimi episodi di evasione), dalla totale assenza di qualsiasi indice di resipiscenza e dalla pervicacia criminosa palesata in concreto, si ricava un giudizio di elevata e preoccupante pericolosità sociale, che rende concreto ed immanente il pericolo di ricaduta nel crimine.Tali rilievi legittimano perciò l'applicazione della recidiva in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (*ex plurimis* n. 129 del 14.6.2007 e n. 171 del 29.5.2009) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite 27.5.2010, n. 35738, Calibè; Cass. 17.12.2014, n. 19170)».

5. Manifestamente infondata è poi la censura secondo cui il riconoscimento della recidiva e l'applicazione dell'istituto della continuazione sanzionerebbero due volte l'imputato per lo stesso fatto.

Questa Corte, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 – 01; *ex plurimis*: Sez. 4, Sentenza n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01), ha difatti chiarito che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione.

Si è anche precisato che l'istituto della continuazione non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera *fictio iuris* a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01).

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/11/2026

Il Consigliere estensore
ALBERTO GALANTI

Il Presidente
GIOVANNI LIBERATI

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797